

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « ad una somma pari al 17 per cento »;

ART. 50-ter.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Conseguentemente:

all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

2) accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate:

2002: — 969.077 (a);

2003: — 1.230.755 (a);

2004: — 1.286.620 (a).

(a): accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti di segno positivo contrassegnati dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

aggiungere la seguente voce:

accantonamenti di segno negativo

2002: — 6.549.553 (a);

2003: — 1.491.305 (a);

2004: — 1.801.436 (a).

e contrassegnare tutti gli accantonamenti di segno positivo in tabella con la lettera (a).

ART. 50-quater

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota delle entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti delle risorse derivanti dalle norme di cui al presente articolo, nonché la quota del trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati ».

0. 31. 30. 34. Nicola Rossi, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scanio, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Innocenti, Grandi, Pennacchi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 1, alinea, sostituire le parole: 70 anni con le seguenti: 65 anni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 35. Morgando, Innocenti, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 1, dopo le parole: 70 anni aggiungere le seguenti: se uomini e 65 se donne.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 31. 30. 8. Grandi.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per il triennio 2002-2004, ai fini della concessione della maggiorazione di cui al comma 1, lettera a), non concorre a formare reddito il trattamento pensionistico a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie, in misura corrispondente ad un terzo della quota a calcolo del trattamento complessivo pensionistico medesimo e comunque non oltre un importo pari ad un terzo di 516,46 euro mensili.

3-bis. Gli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla quota eccedente l'importo complessivo di 516,46 euro mensili, concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 32. Innocenti, Morgando, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, sopprimere le parole: con età pari o superiore a sessanta anni,

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

0. 31. 30. 13. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, sopprimere le parole: con età pari o superiore a sessanta anni che risultino.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 31. 30. 45. Battaglia, Giacco, Bolognesi, Turco.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di cui all'articolo 2, comma, 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 11. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Mi-

sto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 44. Lion, Cordoni, Villetti, Boccia, Pistone, Rizzo, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Del Bono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , subordinatamente alla presentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura, il comune o l'azienda sanitaria locale del territorio di una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno delle proprie condizioni di invalidità, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 250 e 256 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'immediato accertamento da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 252 e 253, della citata legge n. 662 del 1996.

0. 31. 30. 10. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo accertamento effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

0. 31. 30. 9. Pagliarini, Sergio Rossi, Cè.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-

L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 40. Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 16. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera b) sostituire le parole da: a 6.713,98 euro incrementati fino alla fine della lettera, con le seguenti: al doppio del limite di reddito di cui alla lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 28. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sostituire le parole: euro è aumentato con le seguenti: e il limite di 514,46 euro al mese sono aumentati.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 2. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: , rispetto all'anno precedente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 5. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: rispetto all'anno precedente.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 43. Cordoni, Villetti, Boccia, Pistone, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31. 30. del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto -Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 37. Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 14. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità, è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.

0. 31. 30. 26. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, sostituire le parole: di cui al con le seguenti: previste dal comma 1 del.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 3. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , non viene tenuto altresì conto dell'assegno ex combattenti di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Non vengono altresì considerati gli interessi prodotti da risparmio quando quest'ultimo è pari o inferiore a 12.911,42 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 4. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92

euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 15. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro nonché, se di importo complessivo annuo non superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 27. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dal reddito influente per il diritto ai beneficiari di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione

della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 38. Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Cordoni, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo

0. 31. 30. 39. Cordoni, Innocenti, Guersoni, Battaglia, Molinari.

All'emendamento 31.30 del Governo, sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13

della legge n. 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

8. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

9. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 41. Cordoni, Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Boccia, Pistone, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 18. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 22. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 29. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: dell'INPS con le seguenti: di tutte le forme assicurative previdenziali obbligatorie, qualunque sia l'ente o l'amministrazione che ne gestisca le prestazioni.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 47. Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 23. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 3 e 8

0. 31. 30. 30. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 7, sostituire le parole: 8.263,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 8.263,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 42. Villetti, Boccia, Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 19. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, comma 8, sostituire le parole: 8.236,31 euro con le seguenti: 9.182,68 euro

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 24. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 20. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 17. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, i commi:

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, sono estese a tutti gli enti pubblici di previdenza obbligatoria anche per i trattamenti provvisori a carico delle amministrazioni dello Stato. La dichiarazione da parte degli interessati, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 13 della legge 412 del 1991, va effettuata entro gli stessi termini temporali stabiliti per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini fiscali e, ove dovuta, contestualmente ad essa. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

n. 1092, come interpretate dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, per i trattamenti per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di concessione o riliquidazione.

12. Il mancato rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da parte degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, comporta la non ripetibilità da parte degli stessi delle somme indebitamente corrisposte fino alla data del provvedimento di rettifica del trattamento corrente.

13. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali, anche a carattere provvisorio, o quote di esse, nonché trattamenti di famiglia, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria o delle amministrazioni dello Stato, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 21. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, i commi:

11. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare in applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

12. Sono altresì validi, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le certificazioni rilasciate o in corso di rilascio da parte dell'INAIL, in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 100. Pistone, Sgobio, Maura Cossutta, Cordoni, Innocenti, Trupia, Delbono, Dameri.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Allo scopo di consentire la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004 a valere sulla tabella C, voce fondo per le politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -15.000;

2003: -15.000;

2004: -15.000.

alla tabella C, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge 328 del 2000 (Fondo per le politiche sociali), apportare le seguenti variazioni:

2002: +15.000;

2003: +15.000;

2004: +15.000.

0. 31. 30. 6. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Dameri.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. Sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sulla base delle certificazioni rilasciate da parte dell'INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: -15.000;

2003: -15.000;

2004: -15.000.

0. 31. 30. 49. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme, indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria, la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di restituzione degli indebiti previdenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

0. 31. 30. 25. Rizzo, Pistone, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Sgobio, Diliberto, Nesi, Bellillo.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di reddito stabilito, si applica alle somme, indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria, la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme di restituzione di indebiti previdenziali.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3

0. 31. 30. 31. Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. La sanatoria, nella misura totale o parziale in dipendenza del limite di red-

dito stabilito, si applica alle somme indebitamente corrisposte dagli enti di previdenza obbligatoria la cui esigibilità risulti accertata dopo l'applicazione delle vigenti norme in materia di indebiti previdenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

0. 31. 30. 48. Boccia, Pistone, Cordoni, Rizzo, Lion, Villetti, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il comma:

11. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono abrogati. Le provvidenze di cui al comma 1 sono corrisposte dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani

0. 31. 30. 36. Cordoni, Morgando, Innocenti, Castagnetti, Villetti, Visco, Pecoraro Scania, Pennacchi, Rizzo, Roberto Barbieri, Intini, Nicola Rossi, Lion, Boccia, Pistone, Turco, Grandi, De Franciscis, Delbono.

All'emendamento 31.30 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18 e 21 dell'accordo tra l'Italia e la Confederazione elvetica sulla doppia imposizione, firmato a Berna il 24 maggio 1976, le provenienze economiche derivate da fondi di previdenza aziendale, secondo la normativa svizzera, in quanto riscossi in capitale da cittadini residenti in Italia, sono soggette ad imposta secondo la normativa di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 31. 30. 46. Gambini, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS

ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

31. 30. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: , secondo le modalità fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: l'importo di tutti i trattamenti pensionistici inferiori a tale somme.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 2 (ex 29. 4.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , compresi quelli a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti.

31. 4 (ex 29. 20.) Battaglia, Bindi, Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Cordoni, Fioroni, Delbono, Motta, Di Serio D'Antona.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni anno la legge finanziaria può integrare la cifra indicata nel precedente periodo distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

31. 3 (ex 29. 18.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

31. 5 (ex 29. 3.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: delle pensioni con le seguenti: dei trattamenti previdenziali, compresi quelli liquidati esclusivamente in base al sistema contributivo,

Seguono compensazioni del Gruppo Misto -Comunisti Italiani.

31. 6.(ex 29. 15.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Nesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: all'integrazione, aggiungere le seguenti: e in particolare i grandi invalidi, ossia i soggetti con disabilità grave non in grado di produrre reddito,

Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.

31. 7 (ex 29. 25.) Zanella, Lion.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: altri redditi, aggiungere le seguenti: ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, del reddito della casa di abitazione, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Comunisti Italiani.

31. 8 (ex 29. 17.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Di-liberto, Bellillo, Nesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: altri redditi, aggiungere le seguenti: ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Comunisti Italiani.

31. 9 (ex 29. 16.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Di-liberto, Bellillo, Nesi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le pensioni di invalidità si prescinde dall'età dei partecipanti.

31. 10 (ex 29. 21.) Battaglia, Bolognesi, Giacco, Turco, Zanotti, Lucà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 71, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , che non abbia maturato » fino a: « pensione di vecchiaia » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

31. 11 (ex 29. 0. 51.) Buffo, Grandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 71, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , che non abbia maturato » fino a: « pensione di vecchiaia » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto alle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 12 (ex 29. 29.) Buffo, Grandi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

31. 13 (ex 29. 2.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i titolari ultrasessantenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori della miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore a 516,46 euro, riceveranno, quale nuova maggiorazione sociale, una somma pari alla differenza tra la pensione percepita e 516,46 euro.

6. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi i 6.713,94 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 13.427,88 euro annui.

7. Al fine del calcolo del reddito da considerare sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generali da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.329,14 euro;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d) i redditi esenti da imposte.

8. Per i titolari di pensione di cui al comma 1, componenti unici del nucleo

familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste all'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 e articolo 1 della legge n. 544 del 1988, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 7.746,85 euro.

9. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva superiore a settecento ottanta contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dall'1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di 10,33 euro mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i quindici anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di 25,82 euro mensili, oltre al trattamento minimo.

10. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a settecento ottantuno settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'INPS per ogni anno di effettivo lavoro o frazione di esso.

11. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, legge n. 355 del 1995, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

13. L'anagrafe dei pensionati istituita presso ciascun comune dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa.

14. Ciascun comune ha l'obbligo di comunicare all'INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi.

15. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti coniugati o deceduti.

16. È fatto divieto agli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l'esistenza in vita.

17. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

18. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2002.

19. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« 3) Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 5 a 19 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 14. (ex 29. 32.) Buffo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i titolari ultrasettantenni di pensioni a ca-

rico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, delle gestioni speciali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, percettori di un trattamento pensionistico mensile inferiore a 516,46 euro, riceveranno, quale nuova maggiorazione sociale, una somma pari alla differenza tra la pensione percepita e 516,46 euro.

6. La nuova maggiorazione sociale spetta a condizione che il reddito complessivo del singolo pensionato non superi i 6.713,94 euro annui ed il reddito dei coniugi non superi complessivamente i 13.427,88 euro annui.

7. Ai fini del calcolo del reddito da considerare sono esclusi:

a) la casa di abitazione ed i locali ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti di primo grado;

b) gli interessi generati da risparmi quando questi ultimi sono di importo complessivo non superiore ai 10.329,14 euro;

c) l'assegno degli ex combattenti concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d) i redditi esenti da imposte.

8. Per i titolari di pensione di cui al 1 comma, componenti unici del nucleo familiare che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 1 della legge n. 140 del 1985 e articolo 1 della legge n. 544 del 1988, la nuova maggiorazione sociale sarà corrisposta fino a concorrenza di un reddito annuo pari a 7.746,85 euro.

9. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti; con anzianità contributiva su-

periore a settecento ottanta contributi settimanali di effettivo lavoro, di importo inferiore al minimo, cristallizzate, integrate al minimo, o superiori al minimo con importo inferiore rispetto alla presente riliquidazione, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo nella misura di 10,33 euro mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Per tali pensioni deve comunque essere garantito, se più favorevole, un aumento minimo di 25,82 euro mensili, oltre al trattamento minimo.

10. Le pensioni del Fondo lavoratori dipendenti, con anzianità contributiva inferiore a settecento ottantuno settimane di effettivo lavoro, di importo inferiore al trattamento minimo, aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994, vengono riliquidate in *pro quota* a far tempo dall'1° gennaio 2002, attribuendo ad esse un valore non inferiore ad un quindicesimo dell'importo del trattamento minimo erogato dall'INPS per ogni anno di effettivo lavoro o frazione di esso.

11. I limiti di reddito dei coniugi previsti dall'articolo 3, commi 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335, sono parificati a quelli previsti per la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, considerando tale limite al netto della imposizione fiscale e contributiva.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.

13. L'anagrafe dei pensionati istituita presso ciascun comune dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa.

14. Ciascun comune ha l'obbligo di comunicare all'INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi.

15. L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti

erogatori di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti coniugati o deceduti.

16. È fatto divieto agli enti erogatori di prestazioni pensionistiche di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l'esistenza in vita.

17. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

18. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1° gennaio 2002.

19. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:

« 3) Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

31. 15. (ex 29. 19.) Rizzo, Pistone, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Bellillo, Nesi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

6. Per far fronte agli oneri di cui al comma 5, sono erogati all'INAIL 12,50 milioni di euro a partire dall'anno 2002.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 12.500;

2003: — 12.500;

2004: — 12.500.

31. 16. (ex 29. 12.) Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Franci, Battaglia, Giacco, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 viene adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, decreto-legge-L'Ulivo.

31. 18. (ex 29. 6., 29. 31) Ruggeri, Delbono, Duilio, Fistarol, Carbonella, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è adeguato all'indennità attualmente erogata in favore dei ciechi civili.

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord Padania.

31. 22. (ex 29. 22.) Rodeghiero, Dario Galli, Didonè, Martinelli, Polledri, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è in-

crementata di 12 euro mensili, con effetto sia sulle maggiorazioni già concesse che su quelle che verranno attribuite in seguito all'entrata in vigore della presente legge. L'incremento è soggetto a perequazione automatica.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 4.000;

2003: — 4.000;

2004: — 4.000.

31. 17. (ex 29. 13.) Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Raffaella Mariani, Motta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, per lo stesso evento invalidante.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

31. 19. (ex 29. 14.) Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Battaglia, Giacco, Delbono, Innocenti, Franci, Diana, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 è abolito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL, per lo stesso evento invalidante.